


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro - Presidente -

Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - rel. Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6102/2017 proposto da:

COVESA INDUSTRIE RIUNITE SRL, IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE ERNESTO GANDOLFO;

- ricorrente -

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 119, presso lo studio dell'avvocato GIUSY LOREDANA SCAVUZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO MARRA;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 1498/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Svolgimento del processo – motivi della decisione

RILEVATO CHE:

1. - Con sentenza del 2 agosto 2016 la Corte d'appello di Palermo ha respinto l'appello proposto da Covesa Industrie Riunite S.r.l. in liquidazione nei confronti di G.G. contro la sentenza con cui il locale Tribunale, in accoglimento della domanda da quest'ultimo proposta, aveva condannato la società al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 85.000,00, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla revoca di questi, disposta dalla società medesima senza giusta causa, dalla carica di amministratore unico.

2. - Per la cassazione della sentenza Covesa Industrie Riunite S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per tre motivi.

G.G. ha resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale per un motivo.

CONSIDERATO CHE:

3. - Il primo motivo denuncia: "Violazione o falsa applicazione dell'art. 2377 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la validità della delibera assembleare che aveva revocato l'incarico al G.G. nonostante la socia della società, S.O., il cui voto era stato determinante in assemblea, non fosse consapevole, all'epoca, di essere titolare di una quota maggioritaria della medesima.

Il secondo motivo denuncia: "Violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., e art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", censurando la sentenza impugnata per aver disatteso l'eccezione di giudicato, derivante dal passaggio in giudicato di una sentenza del Tribunale di Marsala che aveva dichiarato l'estinzione di un precedente analogo giudizio introdotto dal G.G., sull'assunto che si trattasse di eccezione di merito rilevabile d'ufficio.

Il terzo motivo denuncia: "Violazione o falsa applicazione dell'art. 2383 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia", censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto l'applicabilità alle società a responsabilità limitata dell'art. 2383 c.c., specificamente dettato per le società per azioni, essendo viceversa la figura dell'amministratore di società a responsabilità limitata riconducibile al mandato, nè avendo il G. fornito alcuna prova del danno subito.

Tutti e tre i motivi si concludono con la formulazione del quesito di diritto.

RITENUTO CHE:

4. - Il Collegio ha disposto l'adozione della modalità di motivazione semplificata.

5. - Il ricorso principale è inammissibile.

5.1. - Tutti e tre i motivi sono proposti come motivi composti di violazione di legge, vizio di attività e vizio di motivazione ovvero, almeno a quanto è dato comprendere, con riguardo al terzo motivo, di violazione di legge, ma con l'erroneo richiamo dell'art. 360, n. 4, e vizio di motivazione: in tutti e tre i casi censurando l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, quantunque la sentenza impugnata risalga ad epoca tale da comportare l'applicazione dell'art. 360 c.p.c., nel testo vigente derivante dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134. Il ricorrente non si è dunque rappresentato quale fosse la disciplina del ricorso per cassazione nella specie applicabile, come è testimoniato anche dalla formulazione del quesito di diritto illo tempore abrogato.

Vale allora osservare che il ricorso deve contenere la chiara enunciazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione e delle norme su cui si fondano ex art. 366, comma 1, n. 4. Quelli enumerati nella disposizione costituiscono un elenco tassativo: si tratta di un giudizio a critica rigidamente vincolata e delimitata, dovendo il vizio denunciato rientrare nelle categorie logiche previste dalla norma, le quali assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito.

Il ricorrente ha dunque l'onere di individuazione del motivo, nel novero di quelli elencati nella disposizione, che deve essere riconducibile in maniera immediata ed inequivocabile, oltre che corretta, ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica (Cass. n. 24553/2013; Cass. S.U., n. 17931/2013).

Va da sè che non soddisfa il requisito richiesto dal numero 4 dell'art. 366 c.p.c., un ricorso contenente motivi composti inestricabilmente combinati, come nel caso in esame, in parte formulati sulla base di una norma non più esistente, giacchè in tal modo si devolve inammissibilmente alla Corte di cassazione l'estrapolazione degli esatti termini della doglianza che spetta invece al ricorrente formulare.

5.2. In ogni caso, il primo motivo è inammissibile.

Vale infatti osservare che, per quanto riesce a comprendersi, la società ricorrente ha attaccato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la circostanza che la S.O. avesse appreso di essere titolare di una quota maggioritaria della società solo in epoca successiva alla delibera di revoca del G.G. dall'incarico, a seguito della pubblicazione del testamento del defunto socio di maggioranza S.A.

Così facendo, tuttavia, la ricorrente non si è avvenuta della circostanza che la sentenza è sostenuta sul punto da una duplice ratio decidendi, giacchè, oltre a svolgere la motivazione censurata, afferma che: "In ogni caso l'art. 2377 c.c., stabilisce che anche una delibera illegittima produce i suoi effetti nei confronti dei terzi di buona fede che vi abbiano fatto affidamento. Nel caso di specie è ictu oculi evidente la buona fede di parte resistente ignara delle vicende relative alla successione nel deceduto socio di maggioranza".

Trova dunque applicazione il più che il consolidato principio secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse

rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. 27 luglio 2017, n. 18641).

5.3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.

Sostiene la società ricorrente che la Corte d'appello avrebbe sostenuto la rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno. Viceversa, risulta che la sentenza impugnata ha affermato che "la decadenza dal termine di cui all'articolo 2377 c.c. dichiarata con sentenza definitiva dal tribunale di Marsala per difetto dell'estinzione del giudizio è un'eccezione di merito non rilevabile.

Orbene, il motivo, com'è congegnato, è al riguardo totalmente privo del requisito dell'autosufficienza di cui all'art. 366 c.p.c., n. 6. Dalla narrativa del ricorso per cassazione, infatti, ciò che si comprende è che il G.G. avrebbe proposto una precedente analoga domanda dinanzi al Tribunale di Marsala, che avrebbe dichiarato l'estinzione del processo per inattività delle parti (si veda alle pagine 8 del ricorso, ove è detto che: "il procedimento così introdotto risulta concluso con sentenza numero 362/09 del Tribunale di Marsala dichiarativa dell'estinzione del processo, per inattività del medesimo dottor G. nei termini perentori di legge"; il concetto è poi ripetuto alle pagine 15-16, 20-21 e 38 del ricorso).

Di più non si sa.

Sicché risulta assolutamente incomprensibile come sia mai potuto accadere, secondo quanto si sostiene dalla ricorrente, che una sentenza dichiarativa dell'estinzione del processo abbia potuto far scendere il giudicato sull'insussistenza del diritto successivamente fatto valere dal G.G. nel giudizio qui pendente, ovvero abbia potuto produrre per ragioni non meglio precisate l'improcedibilità della domanda, avuto riguardo all'elementare rilievo che l'estinzione del processo non estingue l'azione, secondo quanto stabilisce l'art. 310 c.p.c., sicché non ne impedisce la riproposizione.

5.4. - E infine inammissibile il terzo motivo.

Esso difatti si connota per la sua incongruenza logica, dal momento che sovrappone e confonde il piano della violazione di legge con quello della carenza di prova del danno subito dal G.G., aspetti che, viceversa, non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro. Non occorre, allora, cimentarsi qui con la questione se il precetto dettato dall'art. 2383 c.c., sia o meno applicabile alle società a responsabilità limitata, mentre è sufficiente rammentare che è indubbio che la maggioranza possa revocare l'amministratore, se non altro per giusta causa, come d'altronde affermato dalla concorde dottrina, secondo alcuni in applicazione analogica delle norme in tema di società di capitali o di persone (artt. 2383 e 2259 c.c.), secondo altri in base alla disciplina del mandato, ex art. 1725 c.c..

Una volta ammessa la possibilità della revoca, in questo caso disposta per giusta causa, possibilità che del resto neppure la società ricorrente nega, laddove richiama l'applicabilità della disciplina del mandato, è del tutto evidente che l'esito del giudizio, e dunque la condanna della società al pagamento, in favore del G.G., della somma di Euro 85.000,00, non è stata in nulla condizionata all'applicazione della disciplina del mandato in luogo di quella dell'art. 2383 c.c., giacché, come si è visto in espositiva, tale somma è stata riconosciuta - indipendentemente dalle menzionate discipline - a titolo di danno, parametrato, in applicazione dell'articolo 1223 c.c., all'ammontare dei compensi non percepiti dal G.G. in dipendenza della ingiustificata revoca.

Ne discende che il motivo è aspecifico, giacchè non idoneo ad intaccare la ratio decidendi posta a sostegno della statuizione adottata dal giudice di merito.

8. - Il ricorso incidentale, concernente le spese, è inefficace ai sensi dell'art. 334 c.p.c., (sentenza depositata 2 agosto 2016, controricorso passato alla notifica 9 aprile 2017).

9. - Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l'incidentale, e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre spese generali nella misura del 15 % e quant'altro dovuto per legge, dichiarando ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2018